

Laura Palazzani

VULNERABILITÀ TRA CURA E GIUSTIZIA*

Nell'ambito del dibattito pluralista in bioetica sono diversi i significati della 'vulnerabilità' delle diverse teorie: ogni teoria ha presupposti filosofici diversi e differenti implicazioni nell'approccio alla vulnerabilità in bioetica. Una diversa definizione di vulnerabilità (che cosa è la vulnerabilità), porta a una diversa identificazione della vulnerabilità (chi è vulnerabile) e un diverso comportamento rispetto alla vulnerabilità (come dobbiamo comportarci rispetto a chi è vulnerabile).

Nel contesto della discussione bioetica si possono individuare diversi percorsi: un orientamento restrittivo rispetto al concetto di vulnerabilità con un approccio di esclusione delle persone vulnerabili; un orientamento ampio della vulnerabilità con un approccio inclusivo e includente nei confronti delle persone vulnerabili.

La teoria libertaria¹ in bioetica pone al centro della riflessione il principio di autodeterminazione. Secondo la bioetica libertaria è persona, come soggettività morale 'in senso stretto' o 'in senso proprio', solo l' 'agente morale', ossia colui che è in grado di agire moralmente, di pensare ed esprimere una decisione morale e di stipulare un contratto morale con la società, in quanto dotato di autocoscienza, razionalità e decisione morale. Gli esseri umani che non sono in grado di agire moralmente sono persone impropriamente dette o persone 'in senso lato' e 'in senso sociale', ossia in base a ciò che decidono gli agenti morali, ai loro sentimenti anche provvisori di simpatia e di benevolenza dei contraenti. In questa visione sono vulnerabili tutti i 'pazienti morali', ossia tutti coloro che sono destinatari (passivi) delle decisioni degli agenti morali.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ H.T. ENGELHARDT JR., *Manuale di bioetica* (1986¹, 1992²), tr. it., Milano, 1999².

Nella prospettiva libertaria solo l'agente morale libero gode di rispetto e tutela: non sono invece protetti gli individui che non sono ancora in grado di esercitare l'autodeterminazione (gli embrioni, i feti, i neonati, gli infanti, ma anche i minori) e non la esercitano più (i cerebrolesi, gli individui affetti da demenza, le persone con disabilità fisica e/o psichica, i soggetti in stato vegetativo persistente), o non l'hanno mai esercitata e non la eserciteranno mai (persone con disabilità grave congenita inguaribile). La vita umana prenatale, neonatale, terminale e c.d. marginale ha uno statuto problematico: gli individui non in grado di agire moralmente diverrebbero 'oggetti' della beneficenza degli 'agenti morali', che potrebbero decidere di proteggerli, ma potrebbero anche decidere di sacrificarli in vista della realizzazione di altri beni, quali l'avanzamento delle conoscenze scientifiche biomediche, il calcolo di convenienza economica, o, semplicemente, le aspettative e i desideri soggettivi.

Su tali basi la teoria libertaria delinea un approccio escludente rispetto alla vulnerabilità. Nell'ambito delle diagnosi genetiche prenatali, porta a giustificare l'eliminazione delle c.d. 'vite sbagliate' (*wrongful birth/life*), ossia la 'prevenzione' intesa come eliminazione dei nascituri (embrioni e feti) a cui venga diagnosticata una patologia grave, curabile o incurabile, ma non accettata dai genitori. Esclusione significa anche selezione genetica di embrioni umani nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, sulla base di risultati della diagnosi genetica preimpianto che evidenzino anomalie dello sviluppo e previsione di patologie e disabilità: una selezione negativa, intesa come eliminazione di embrioni malati, ma anche selezione positiva, ossia impianto di embrioni solo con le caratteristiche desiderate. La tecnologia del *genome-editing*, con la possibile introduzione della modificazione genetica con 'correzione' dei geni mediante un 'taglia e incolla' dei geni difettosi anche sulla linea germinale (embrioni e gameti), comporta la scelta di prevenzione della malattia ma anche di potenziamento umano, con la selezione dei geni portatori delle caratteristiche che consentono di mettere al mondo vite 'migliori', bambini 'disegnati su misura' intervenendo su

LAURA PALAZZANI, Vulnerabilità tra cura e giustizia

Questo articolo si concentra sull'articolazione del concetto di vulnerabilità all'interno del dibattito in bioetica. Nello specifico, vengono prese in esame tre diverse prospettive: libertaria, utilitaria e personalista. Per ciascuna di esse, si discutono le posizioni riguardo le vulnerabilità e il comportamento da attuare rispetto ai soggetti ritenuti vulnerabili. Mentre nella visione libertaria e utilitarista emerge un conflitto tra cura e giustizia, in quella personalista si riscontra una identificazione tra giustizia e cura. In quest'ottica, infatti, tutti gli esseri umani sono ritenuti vulnerabili e la riabilitazione di soggetti particolarmente fragili è considerata più di una mera prassi, bensì un progetto integrale in cui il soggetto disabile è protagonista attivo. L'obiettivo del contributo è dunque quello di mostrare che cura e giustizia non sono disgiunte: la presa in carico è al tempo stesso esigenza di cura ed esigenza di giustizia.

Parole chiave: vulnerabilità, cura, giustizia, disabilità.

LAURA PALAZZANI, Vulnerability between care and justice

This article focuses on the articulation of the concept of vulnerability within the debate in bioethics. Specifically, three different perspectives are examined: libertarian, utilitarian and personalist. For each of them, the implications in terms of who is considered vulnerable and how to behave towards those considered vulnerable are shown. While in the libertarian and utilitarian views a conflict emerges between care and justice, in the personalist view there is an identification between justice and care. In this view, in fact, all human beings are considered vulnerable and the rehabilitation of particularly fragile subjects is considered more than a mere practice, but an integral project in which the disabled subject is an active protagonist. The aim is therefore to show that care and justice are not disjointed: taking charge is both a need for care and a need for justice.

Key words: care, justice, vulnerability, disability.

Marco Parisi

GLI ENTI RELIGIOSI NELLA NUOVA DISCIPLINA DEL ‘TERZO SETTORE’: DIRITTO COMUNE E DIRITTO SPECIALE PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE COLLETTIVO?*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Diritto negoziale e diritto comune nella dimensione della valorizzazione dell’art. 20 della Carta. – 3. Interesse generale e disciplina legislativa delle attività degli enti religiosi: ‘luci’ ed ‘ombre’ della riforma del ‘Terzo Settore’. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

A ben più di sei anni dalla sua adozione, può dirsi essere netta la percezione che il ‘Codice del Terzo Settore’, approvato con il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, costituisca una tappa di estrema importanza nel percorso ordinamentale per il potenziamento del contributo che le soggettività aggregative espressive della società civile si sono dimostrate in grado di offrire al perseguimento dei principi costituzionali di uguaglianza, pluralismo e solidarietà. Ovvero, dei valori che la Carta ha inteso fissare per permettere a tutti (singoli e formazioni sociali) di partecipare con le istituzioni civili all’opera di necessaria eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della personalità umana, avvalendosi della funzione del diritto come mezzo per l’armonizzazione della complessità sociale¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

Testo dell’intervento, corredato di note esplicative e bibliografiche, al Convegno “Enti religiosi e Terzo Settore”, tenutosi il 20 ottobre 2023 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari.

¹ In dottrina, ciò è efficacemente evidenziato da S. BERLINGÒ, *Pluralismo religioso e democrazia transculturale. Prove di transizione dal privilegio al*

Il conseguimento di questo risultato, com'è noto, si deve alla Legge n. 106 del 6 giugno 2016, con la quale è stata conferita al Governo la delega a ricomporre e a riformulare completamente la regolamentazione normativa degli enti del 'Terzo Settore', dell'impresa sociale e del servizio civile universale². Oltre al contributo di elaborazione delle forze politiche, va evidenziato come, nell'*iter* di approvazione del provvedimento, sia stato rilevante l'apporto fornito dalle diverse soggettività rappresentative del mondo del volontariato, dell'associazionismo solidale e della cooperazione civile, confrontantesi – ai fini del miglioramento della riforma proposta – con le Fondazioni bancarie, gli enti territoriali e le entità (pubbliche e private) impegnate nel sostegno e nella erogazione delle attività di *welfare*.

Sotto questo profilo, anche gli studiosi della disciplina giuridica del fenomeno religioso hanno proposto riflessioni utili sulle conseguenze che la definizione di un 'Codice del Terzo Settore' si apprestava a produrre dal punto di vista norma-

diritto, Napoli, 2022, pp. 48-50, per il quale, di fronte alla forte valorizzazione del pluralismo, come cifra identificativa dell'epoca contemporanea e come evidenziato dall'irradiazione pluriarticolata ed espansa dei messaggi ideali contraddistinti dai contenuti 'veritativi' più diversi, va ritenuto sempre più indispensabile il ricorso alla funzione del diritto al fine di preservare la convivenza sociale dal *caos* e di ricondurre ad ordine la rilevante offerta di sistemi di pensiero. Tenendo conto delle difficoltà giuridiche scaturenti dalla naturale presenza di plurimi insiemi di valori culturali, l'odierna complessità sociale deve continuare ad avvalersi del sistema culturale del diritto, in quanto la giuridicità, a causa della sua specifica natura di comunicazione e di linguaggio prescrittivi, si configura come l'unica a poter rendere massimamente effettiva la realizzazione dei valori di cui essa opera a presidio. Proprio in virtù di ciò, i vari sistemi culturali, presenti nel contesto sociale e rappresentanti la prova concreta della centralità del pluralismo nella costruzione costituzionale repubblicana, tengono ad assicurarsi il sostegno della giuridicità.

² G. BONI, *Presentazione*, in *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di A. GUARINO, Napoli, 2020, p. 3, ricorda come la sollecitazione al legislatore nel provvedere ad un riassetto della composita disciplina normativa in tema di soggettività solidali ed attività di interesse collettivo, necessario per la definizione di un quadro legale contraddistinto dai caratteri della organicità e della sistematicità, si sia manifestata in modo evidente con la redazione delle 'Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore'. Da tale documento, approvato in sede governativa il 13 maggio 2014, sarebbero scaturiti gli *input* qualificanti sia la Legge delega n. 106 del 2016 che il Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

MARCO PARISI, Gli enti religiosi nella nuova disciplina del 'Terzo Settore': diritto comune e diritto speciale per la promozione del benessere collettivo?

La crisi del *Welfare State* ha costretto a rivedere priorità e modalità di erogazione dei servizi sociali, avviando una riflessione politica e giuridica sul come promuovere l'organizzazione di una rinnovata responsabilità civile e il coinvolgimento di soggetti 'terzi' rispetto alle istituzioni civili. Ciò al fine di soddisfare domande e bisogni a cui lo Stato e il Mercato, per ragioni diverse, si sono dimostrati incapaci di fornire risposte adeguate. In quest'ottica va inquadrata l'approvazione del 'Codice del Terzo Settore', attraverso cui si sono aperte importanti prospettive d'impegno agevolato nelle attività di utilità sociale per le diverse soggettività del 'privato-sociale' e per gli enti religiosi, destinati sempre più ad essere attratti nelle dinamiche degli ordinamenti secolari contemporanei. Una tendenza che si presta ad attenuare il ricorso al regime speciale definito per gli enti ecclesiastici e ad accentuare l'impiego della legislazione comune unilaterale, dettata a beneficio di tutte le figure impegnate nell'erogazione di servizi di benessere collettivo.

Parole chiave: enti religiosi, 'Terzo Settore', diritto comune, diritto speciale, benessere.

MARCO PARISI, Religious bodies in the new discipline of the 'Third Sector': common law and special law for the promotion of the collective well-being?

The crisis of the *Welfare State* has forced us to review priorities and methods of provision of the social services, starting a political and legal reflection on how to encourage the organization of a renewed civil responsibility and the involvement of 'third' subjects with respect to the civil institution. This is in order to satisfy questions and needs to which the State and the Market, for different reasons, have proven as incapable of providing adequate answers. The approval of the 'Third Sector Code' must be seen in this perspective, through which important prospects of facilitated commitment in the activities of social utility have opened up for the various subjectivities of the 'private-social' and for the religious bodies, intended increasingly to be attracted into the dynamics of the contemporary secular systems. A tendency that lends itself to attenuating the use of the special regime defined for the ecclesiastical bodies and to

Abstract

accentuating the use of unilateral common legislation, dictated for the benefit of all the entities that are involved in the provision of collective welfare services.

Key words: Religious bodies, 'Third Sector', common law, special law, general welfare.

Pasquale Gianniti

QUALE PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA PER L'ERMENEUTICA COSTITUZIONALE?*

SOMMARIO: 1. Consultando la banca data *Italgjureweb*. – 2. Il riferimento alla 'persona umana' nel dettato costituzionale. – 3. Diverse prospettive antropologiche ricostruttive del termine 'persona umana'. – 3.1. L'impostazione fenomenologica. – 3.2. L'impostazione ontologica. – 3.3. Individualismo e collettivismo. – 3.4. Il modello ontologico, il modello dialogico ed il modello psicologico-fenomenologico. – 4. Complementarità delle diverse prospettive antropologiche. – 5. Il personalismo solidale. – 6. Il ritratto della persona umana nel dettato costituzionale. – 7. Alcuni spunti di riflessione. – 8. La responsabilità dell'interprete, specie costituzionale.

1. *Consultando la banca dati Italgjureweb*

Come è noto, il catalogo dei diritti contenuti nella Costituzione si è evoluto non già tramite modifiche costituzionali¹, ma mediante l'elaborazione giurisprudenziale, che è stata operata dalla Corte costituzionale, facendo leva sul canone dell'interpretazione sistematica e dell'interpretazione evolutiva, oltre che sul carattere 'aperto' della clausola di cui all'art. 2: è un incontrovertibile dato di fatto che la Corte, nel corso degli anni, da un lato, ha progressivamente ampliato la pla-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Secondo la dottrina largamente maggioritaria, il procedimento di revisione costituzionale (disciplinato nell'art. 138 Cost.), oltre che incontrare il limite espresso di cui all'art. 139 Cost., incontra il limite tacito costituito dai principi fondamentali della Costituzione, che, pertanto, costituiscono un confine invalicabile anche per il legislatore di revisione costituzionale (in tal senso, specialmente sent. n. 1146 del 1988, nonché, in via implicita, sent. n. 2 del 2004). Al contrario, non è affatto preclusa una revisione costituzionale che ampli la tutela di un diritto già previsto o affermi l'esistenza di un nuovo diritto, sempre che ciò avvenga nello spirito dei valori sottesi alla carta.

tea dei destinatari di alcuni diritti espressamente previsti², e, dall'altro, quanto meno a partire dalla metà degli anni '80, ha dato ingresso alla tutela costituzionale di nuovi diritti³.

Orbene, su *Italgireweb*, la banca dati della Corte di cassazione, sono riportati attualmente quasi 22 mila provvedimenti della Corte costituzionale: il termine «persona» ricorre in quasi 6 mila provvedimenti, e, corredato dall'aggettivo «umana», ricorre in quasi 800 provvedimenti.

Nonostante l'ampio uso del termine e l'importante elaborazione fin qui svolta, in nessun provvedimento si desume chi sia la persona umana.

Ciò ovviamente non può sorprendere, non essendo certo compito della Corte affrontare temi di natura speculativa.

Eppure ogni pronuncia della Corte, che abbia ad oggetto la determinazione del contenuto di diritti, già riconosciuti e da proteggere, ovvero l'individuazione di 'nuovi diritti', che potrebbero essere riconosciuti, presuppone in un certo qual modo una concezione su chi sia la persona umana: è difficile, se non impossibile, individuare in maniera idonea quali siano i diritti della persona umana e quale sia il contenuto di detti diritti, se si prescinde dal dare una risposta alla 'domanda antropologica', cioè al quesito su chi sia la persona umana,

² Ad esempio, sono stati riconosciuti una serie di diritti, soprattutto sociali, a favore degli stranieri (tra le tante, sent. nn. 120 del 1967, 11 del 1968, 104 del 1969, 144 del 1970, 177 e 244 del 1974, 199 del 1986, 252 del 2001, 432 del 2005, 306 del 2008, 11 del 2009, 187 del 2010, 329 del 2011, 40 del 2013, 22 e 230 del 2015).

³ Si pensi, tra i tanti, al diritto all'ambiente salubre (sent. nn. 94 del 1985, 167 e 641 del 1987); al diritto all'identità sessuale» (sent. nn. 161 del 1985, 221 del 2015 e 180 del 2017); al «diritto alla libertà sessuale» (sent. n. 561 del 1987); al diritto all'abitazione (sent. nn. 404 del 1988, 166 del 2008, 36 e 161 del 2013); al diritto all'identità personale e al correlato diritto al nome (sent. nn. 13 del 1994, 297 del 1996, 120 del 2001, 286 del 2016 e 212 del 2018); al diritto alla propria formazione culturale (sent. n. 383 del 1998); al generale diritto all'autodeterminazione (sent. n. 438 del 2008); al diritto di due persone dello stesso sesso «di vivere liberamente una condizione di coppia» (sent. n. 138 del 2010); al diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie origini (sent. n. 278 del 2013); alla libertà «di formare una famiglia con dei figli» (sent. n. 162 del 2014); alla «libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie» (ord. n. 207 del 2018); e alla libertà di autodeterminazione sessuale (sent. n. 141 del 2019).

PASQUALE GIANNITI, Quale prospettiva antropologica per l'ermeneutica costituzionale?

Su *Italgjureweb*, la banca dati della Corte di cassazione, sono riportati attualmente quasi 22 mila provvedimenti della Corte costituzionale: il termine «persona» ricorre in quasi 6 mila provvedimenti, e, corredato dall'aggettivo «umana», ricorre in quasi 800 provvedimenti.

Nonostante l'ampio uso del termine e l'importante elaborazione fin qui svolta, in nessun provvedimento si desume chi sia la persona umana.

Si tratta di capire se la categoria 'persona', da un lato, possa essere sottratta ad alcuni stati problematici dello sviluppo della vita umana (quali la vita umana prenatale, neonatale e postnatale, la vita umana terminale, la vita umana gravemente malformata ed handicappata) e, dall'altro, possa essere applicata a forme di vita non umane (animali o vegetali) e financo ad oggetti inanimati.

Gli sviluppi tecnologici della rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale e la loro crescente pervasività nella sfera antropologica condizionano l'autocomprensione dell'uomo.

L'Autore sostiene che dalla Carta costituzionale emerga una concezione forte della persona e che il sistema dei diritti e dei doveri in essa descritto costituisce un limite invalicabile per il legislatore e per l'interprete.

Parole chiave: persona umana, Costituzione, diritti individuali, doveri, ermeneutica costituzionale.

PASQUALE GIANNITI, What anthropological perspective for constitutional hermeneutics?

On *Italgjureweb*, the database of the Court of Cassation, there are currently almost 22 thousand measures of the Constitutional Court: the term 'person' recurs in almost 6 thousand measures, and, accompanied by the adjective 'human', it recurs in almost 800 measures.

Despite the extensive use of the term and the important elaboration so far, in no provision it is inferred who the human person is.

The question is whether the category 'person', on the one hand, can be abstracted from certain problematic states of the development of human life (such as prenatal, neonatal and postnatal human life, terminal human life, severely malformed and disabled human

Abstract

life) and, on the other hand, may be applied to non-human life forms (animals or plants) and even to inanimate objects.

The technological developments of the digital revolution, artificial intelligence and their increasing pervasiveness in the anthropological sphere condition human self-understanding.

The author argues that a strong conception of the person emerges from the Constitutional Charter and that the system of rights and duties described therein constitutes an insurmountable limit for the legislator and the interpreter.

Key words: human person, Constitution, individual rights, duties, constitutional hermeneutics.

Aldo Rocco Vitale

DAL SORGERE DEI DIRITTI AL TRAMONTO DEL DIRITTO?*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Dal sorgere dei diritti al tramonto del diritto? – 3. Conclusioni.

1. *Introduzione*

«L'uomo è un animale teleologico»¹: così ha avuto modo di precisare Norberto Bobbio nella sua celebre opera sull'epoca dei diritti, cioè, sostanzialmente, l'epoca presente, l'epoca che stiamo già vivendo nella ordinaria quotidianità.

L'uomo, secondo una tale visione, non può rimanere chiuso nel presente, ma è naturalmente vocato ad essere proiettato verso il futuro, travalicando quei limiti temporali imposti dall'*hic et nunc*, aprendosi a più vasti orizzonti esistenziali poiché, come ha già rilevato Martin Heidegger, «il fenomeno fondamentale del tempo è il futuro»².

L'uomo, non escluso quello contemporaneo, vive sempre più 'programmaticamente', disteso e stirato verso un 'altrove' nello spazio e nel tempo, proiettato verso una dimensione della temporalità che è ancora di là da venire.

L'estensione della durata media della vita, l'allungamento delle fasi della senescenza, l'allontanamento del decadimento fisico e, infine, della inevitabile morte sono soltanto alcune delle manifestazioni esemplificative empiriche con cui inten-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, p. 47.

² M. HEIDEGGER, *Il concetto di tempo*, Milano, 1998, p. 40.

dere gli effetti ‘cronici’ e ‘dia-cronici’ che il progresso tecnologico e scientifico porta inevitabilmente con sé³.

Questo modo d’intendere l’uomo come ente in strettissima connessione con il futuro, del resto, è evidenziato non solo da quelle correnti di pensiero che possono essere considerate come vere e proprie escatologie secolari, per esempio le utopie liberali o socialiste che hanno dominato lungo il corso del ventesimo secolo promettendo all’umanità un irenico avvenire di prosperità o uguaglianza, ma appartiene, ovviamente, anche alle più risalenti tradizioni religiose come testimonia quella occidentale di matrice giudaico-cristiana in cui le aspettative messianiche traducono spiritualmente la suddetta aspirazione dell’uomo ad incedere verso il tempo dell’oltre-tempo⁴.

Diversamente accade in altre culture, come, per esempio, quella induista in cui la dinamica della reincarnazione comporta una ciclicità che chiude non soltanto la speranza, ma anche la stessa intelligibilità del futuro⁵.

Se, dunque, tutto ciò è vero, come è vero, cioè che l’uomo (occidentale) procede inesorabilmente verso il futuro, tuttavia, è anche pur vero che egli è comunque connesso con il passato, poiché il futuro è possibile soltanto sulla base della conoscenza del passato.

Già John Acton, infatti, ebbe modo di precisare che la storia evita di rinchiuderci in un piacevole provincialismo⁶, apparendo tale constatazione valida tanto per la vita in se stessa considerata, quanto per il diritto.

³ La letteratura in merito è fin troppo ampia per essere riportata in questa sede. Su tutti cfr.: M. KAKU, *Il futuro dell’umanità. Dalla vita su Marte all’immortalità, così la scienza cambia il nostro destino*, Milano, 2018.

⁴ G. MINOIS, *Storia dell’avvenire. Dai profeti ai futurologi*, Bari, 2007.

⁵ «Sebbene negli inni vedici non vi sia alcuna formulazione chiara della dottrina della reincarnazione, pure essi contengono l’idea di una seconda morte, per effetto della quale una persona, dopo essere morta in questo mondo, potrebbe subire una seconda morte in quello futuro [...]. A partire dalla nozione di una seconda morte è possibile che si sia sviluppata la concezione di un ritorno in questo mondo»: G. FLOOD, *L’induismo. Temi, tradizioni, prospettive*, Torino, 2006, p. 116.

⁶ J. ACTON, *Il dovere della libertà*, Firenze, 2000, p. 225.

ALDO ROCCO VITALE, Dal sorgere dei diritti al tramonto del diritto?

Il testo, prendendo le mosse per cenni dal più vasto tema dei rapporti tra individualismo e diritti, affronta il problema delle conseguenze che si possono produrre tra l'incessante moltiplicazione dei diritti e la attuale crisi del diritto in se stesso considerato. Si pongono almeno tre interrogativi: quale è l'origine storico-concettuale della necessità che i diritti siano sempre innovati? I diritti possono essere riconosciuti prescindendo da ogni valutazione veritativa non soltanto intorno agli stessi, ma anche e soprattutto intorno al diritto? In un tale scenario quali conseguenze sono ipotizzabili per il fenomeno giuridico nella sua interezza?

Parole chiave: diritti, individualismo, collettivismo, crisi del diritto, Stato costituzionale.

ALDO ROCCO VITALE, From the rise of rights to the decline of law?

The paper, starting from the broader theme of the relationship between individualism and rights, addresses the problem of the consequences that can be produced between the incessant multiplication of rights and the current crisis of the law in itself considered. At least three questions arise: what is the historical-conceptual origin of the need for rights to always be innovated? Can rights be recognized regardless of any truthful evaluation not only about them, but also and above all about the law? In such a scenario, what consequences can be hypothesized for the legal phenomenon in its entirety?

Key words: rights, individualism, collectivism, crisis of the law, constitutional State.

Claudio Gentile

I LIMITI AL POTERE LEGISLATIVO NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I limiti alla legislazione. – 3. Possibili soluzioni nei casi di inosservanza dei limiti.

1. *Introduzione*

Lo Stato della Città del Vaticano è una realtà statale del tutto singolare¹, in quanto esiste solo «a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della Sua missione nel mondo»².

Lo Stato vaticano, tramite «quel tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa»³, è costituito ed esiste, quindi, solo per garantire la piena libertà ed autonomia all'esercizio del *munus petrinum* del vescovo di Roma⁴. Nonostante le sue singolarità, che lo fanno qualificare come uno Stato-mezzo⁵, anche lo Stato della Città del Vaticano ha natura di vero Stato, essendo costituito dai tre tipici elementi fondamentali che caratterizzano ogni realtà statale: il ter-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per un approfondimento cfr., *ex multis*, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Torino, 2020²; J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, Roma, 2021.

² GIOVANNI PAOLO II, *Preambolo alla Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Acta Apostolicae Sedis. Suppl.*, 71 (2000), p. 75.

³ PIO XI, *Discorso ai parroci romani*, 11 febbraio 1929, in *Acta Apostolicae Sedis*, 21 (1929), p. 108.

⁴ Sul punto vd. G. DALLA TORRE, *Stato della Città del Vaticano e munus petrinum*, in *Annali di Diritto Vaticano 2016*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Città del Vaticano, 2016, pp. 56-80.

⁵ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 92.

ritorio, il popolo e la sovranità⁶. Quest'ultima appartiene al Romano Pontefice, che ha la pienezza del potere legislativo, esecutivo e giudiziario (vd. art. 1 della Legge Fondamentale⁷). Tuttavia, dalla Legge Fondamentale⁸ è desumibile che il Pontefice, pur essendone il titolare, «non esercita direttamente i tre poteri». Questi, infatti, salva sempre la facoltà di avocazione, «sono divisi tra organi diversi che godono di potestà ordinaria vicaria»⁹, operando «in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative»¹⁰.

Concentrandosi la titolarità dei tre poteri, a prescindere dall'esercizio quotidiano degli stessi nella persona del Sovrano, la dottrina ecclesiasticistica, costituzionalistica ed internazionalistica è concorde nel qualificare la forma di Stato della Città del Vaticano come una monarchia elettiva assoluta¹¹, non condizionata, cioè, dal controllo di altri organi. La forma di Stato prescelta, pur divergendo da quanto avviene attualmente negli Stati democratici di provenienza liberale, è tuttavia coerente con la finalità strumentale dello Stato vaticano, che è l'indipendenza della Santa Sede e non il perseguimento del bene della comunità.

Nelle moderne società il potere legislativo – su cui limiteremo l'analisi – è generalmente in capo ad assemblee legi-

⁶ Per un approfondimento vd. G. AMATO, F. CLEMENTI, *Forme di Stato e forme di governo*, Bologna, 2021².

⁷ FRANCESCO, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 13 maggio 2023, in *L'Osservatore Romano*, 13 maggio 2023, pp. 10-11.

⁸ La Legge Fondamentale del 2023 ha sostituito la Legge Fondamentale del 26 novembre 2000 promulgata da Giovanni Paolo II. Vd. P. CAVANA, *Prime osservazioni sulla nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, 35 (2023), pp. 685-703. Più in generale, cfr. G. DALLA TORRE, *L'ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico*, in F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, ristampa anastatica dell'edizione del 1932, Città del Vaticano, 2005, pp. 483-517.

⁹ G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato della Città del Vaticano*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Città del Vaticano, 2017, p. 148.

¹⁰ Vd. art. 9 sul potere legislativo e art. 15 sul potere esecutivo. Sul potere giudiziario vd. art. 2, comma 2, della Legge n. CCCLI del 16 marzo 2020 sull'ordinamento giudiziario (in *Acta Apostolicae Sedis. Suppl.*, 91 [2020], pp. 57-68).

¹¹ Cfr., *ex multis*, G. DALLA TORRE, *Appunti sulla forma di Stato della Città del Vaticano*, cit., pp. 145-160; F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., pp. 73-74.

CLAUDIO GENTILE, I limiti al potere legislativo nello Stato della Città del Vaticano

Pur trovandoci dinanzi ad una monarchia assoluta, il Sovrano dello Stato della Città del Vaticano ha dei limiti nell'esercizio del potere legislativo. Questi limiti, seppur non sempre esplicitati, ma ricavati a contrario dall'ordinamento, sono riconducibili essenzialmente ai precepti del diritto divino, ai principi del diritto canonico, alle norme del Trattato Lateranense, oltre che al dovere di conformarsi alle regole del diritto internazionale consuetudinario e pattizio. Inoltre, nel caso in cui a legiferare siano gli organi vicari questi devono attenersi anche al rispetto del, seppur minimo, 'procedimento legislativo' previsto nella Legge Fondamentale. Stabilito ciò, sempre tenendo conto delle norme vigenti e della singolarità dello Stato, si è cercato di individuare possibili soluzioni ad eventuali contrasti tra una legge vigente ed i citati limiti. Alcune soluzioni potrebbero essere già immediatamente utilizzate dal potere giudiziario, altre, invece, necessitano dell'intervento del legislatore e, quindi, sono poste in una prospettiva *de iure condendo*.

Parole chiave: Stato della Città del Vaticano, Sovrano, Legge Fondamentale, potere legislativo, limiti.

CLAUDIO GENTILE, The limits to legislative power in the Vatican City State

Even though we are faced with an absolute monarchy, the Sovereign of the Vatican City State has limits in the exercise of legislative power. These limits, although not always made explicit, but derived a contrario from the legal system, are essentially attributable to the precepts of divine law, to the principles of canon law, to the norms of the Lateran Treaty, as well as to the duty to conform to the rules of customary international law and covenantal. Furthermore, in the event that the vicarious bodies legislate, they must also comply with the, albeit minimal, 'legislative procedure' provided for in the Fundamental Law. Having established this, always taking into account the regulations in force and the singularity of the State, we attempted to identify possible solutions to any conflicts between a law and the aforementioned limits. Some solutions could already be immediately used by the judiciary, others, however, require the intervention of the legislator and, therefore, are placed in a *de iure condendo* perspective.

Key words: Vatican City State, Sovereign, Fundamental Law, legislative power, limits.

Michele Spinozzi

L'AMBIGUA TUTELA CIVILISTICA DEI CREDITI PROFESSIONALI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA*

L'art. 6 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: CCII) ha radicalmente innovato la disciplina della prededuzione dei crediti professionali rispetto al previgente art. 111 l.f.¹.

Si tratta di un'innovazione mossa dalla dichiarata necessità di superare le varie criticità interpretative emerse nell'applicazione della citata normativa *ante novellam*, soprattutto con riferimento al travagliato rapporto tra prededuzione e crediti professionali², assumendo come imperativo categorico l'esigenza di contenimento dei costi delle procedure.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ La riscrittura dell'art. 111 l. fall. ad opera del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha completamente ritracciato il perimetro della categoria dei crediti in prededuzione rispetto alla disciplina previgente, realizzando una piccola rivoluzione copernicana. È stata infatti espressamente prevista la prededucibilità di tutti i crediti «così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge». È stata così riconosciuta la natura prededucibile delle poste creditorie specificatamente indicate come tali da una disposizione di legge, oltre a quelle generate successivamente all'instaurazione di una procedura concorsuale, nonché dei crediti relativi a un periodo anteriore, purché connessi alla medesima procedura in quanto utili, *rectius* 'funzionali' alla stessa, con conseguente definitivo superamento della ferrea suddivisione tra poste creditorie su base temporale che aveva contraddistinto l'originaria formulazione dell'art. 111 l. fall.

² Per un'efficace sintesi del vivace contrasto giurisprudenziale in questione si v. V. SALVATO, *Prededucibilità del credito del professionista per l'assistenza nella fase di ammissione al concordato preventivo*, nota a Cass., 8 febbraio 2013, n. 8533, in *Fall.*, 2014, 1, p. 80 ss.; F. PANI, *Il credito prededucibile del professionista tra novità normative e giurisprudenziali*, in *ristrutturazioniaziendali.it*, 15 novembre 2021. In dottrina si segnalano inoltre i contributi forniti da S. BONFATTI, P.F. CENSONI, *Lineamenti di diritto fallimentare*,

Si consideri, d'altra parte, che sulla sussistenza dei parametri dell'utilità e della funzionalità della prestazione professionale alla base del credito che aspirava ad essere qualificato come preveducibile si erano registrate innumerevoli pronunce in sede di legittimità sino a quando, in ragione di un rilevante contrasto interpretativo in seno alla Prima Sezione³, le questioni non sono state sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite, che, oltre a fornire una compiuta ricostruzione dell'istituto in chiave storica e sistematica, hanno fissato alcuni paradigmi del tutto allineati al 'nuovo' assetto normativo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza⁴.

Padova, 2013, p. 183; G. VERNA, *Sulla preveduzione «in funzione» nel concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 2015, I, p. 93; V. SALLORENZO, *I crediti preveducibili nell'ambito delle procedure concorsuali: in particolare la sorte del credito professionale sorto in «occasione» o in «funzione» del concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 2016, p. 436; L. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2017, p. 258. Sul punto sia consentito infine il richiamo a M. SPINOZZI, *I profili della preveduzione alla luce del riformato art. 111 l. fall.*, in *Il diritto degli affari.it*, 2014, n. 58.

³ Secondo un primo indirizzo (Cass., 15 gennaio 2021, n. 639, in *Foro it.*, 2021, I, col. 871), il credito del professionista poteva essere considerato preveducibile nel successivo fallimento solo nel caso di ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo, mentre secondo un altro (Cass., 28 gennaio 2021, n. 1961, sempre in *Foro it.*, 2021, I, col. 871) non poteva essere considerato sufficiente, a tal fine, il mero dato dell'ammissione al concordato. Per una puntuale ricostruzione del contrasto, anche in una prospettiva funzionale e sistematica, si v. da F. DI MARZIO, *Credito professionale e preveduzione*, in *giustiziacivile.com*, aprile 2021; cfr. inoltre A. CARRATTA, *Sui limiti della preveducibilità dei crediti professionali, in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite*, in *Dir. Fall.*, 2021, I, p. 763.

⁴ Cass., SS.UU., 31 dicembre 2021, n. 42093, in *Fall.*, 2022, p. 356, con nota di G.B. NARDECCHIA, *La preveduzione secondo le Sezioni Unite*; in *Giust. Civ.*, Mass. 2022; e in *Banca borsa tit. cred.*, 2023, 3, II, p. 368. In senso critico si v. M. GREGGIO, *La preveduzione dei compensi dei professionisti secondo le Sezioni Unite: per la certezza si rischia l'ingiustizia?*, in *dirittodella crisi.it*, gennaio 2022. Rileva infatti la Suprema Corte che il nesso di funzionalità di cui all'art. 111 l. fall. «esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditore, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell'inizio della procedura (quesito vii) e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato; essa appare più appropriata ad ospitare la fattispecie di causa (quesito ii), poiché l'atto

MICHELE SPINOZZI, L'ambigua tutela civilistica dei crediti professionali nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La necessità di contenere i costi delle procedure concorsuali è uno dei presupposti su cui fonda la vigente disciplina della prededuzione dei crediti professionali. Impostazione che genera evidenti dissonanze sotto il profilo della tutela civilistica, tanto che da esiti procedurali ritenuti aprioristicamente non soddisfacenti per la massa dei creditori discende la meccanica degradazione dal rango prededucibile per il credito del professionista incaricato dal debitore, senza alcuna verifica concreta da parte dell'interprete sull'inerenza della sua prestazione e sulla corretta esecuzione della stessa. Automatismo che non appare convincente e che assume un'ingiustificata valenza penalizzante per il (solo) professionista, condizionando di fatto anche le concrete prospettive di soddisfacimento del correlato interesse creditorio.

Parole chiave: credito, professionista, tutela, prestazione, interesse.

MICHELE SPINOZZI, The ambiguous civil protection of professional credits in the Business Crisis and Insolvency Code

The need to become cost-effective is one of the assumptions on which the current regulation of the pre-deduction of professional credits is based. This is an approach that generates evident dissonances from the civil protection's point of view, to such an extent that the mechanical degradation of the pre-deductible rank for the credit of the professional appointed by the debtor arises from procedural outcomes deemed prejudicially unsatisfactory for the mass of creditors, without any concrete assessment by the interpreter regarding the inherence of his performance and the correct execution of the same. This abovementioned automatism does not appear convincing and represents an unjustified penalizing value for the sole professional, effectively influencing the concrete prospects of satisfying the related credit interest.

Key words: credit, self-employed, protection, service, interest.

Fabio Ratto Trabucco

IL POTERE DI RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO FRA LIMITI E CONTROLIMITI*

SOMMARIO: 1. Il ricorso in via incidentale nel giudizio amministrativo di merito. – 1.1. (*segue*) I limiti al sollevamento della questione. – 2. Il ricorso in via incidentale nel processo cautelare amministrativo. – 2.1. (*segue*) Il ruolo e gli effetti della sospensione del giudizio.

1. *Il ricorso in via incidentale nel giudizio amministrativo di merito*

Lo scopo del presente contributo verte sostanzialmente sul nodo dell'eccezione della *quaestio* di costituzionalità nell'ambito del processo amministrativo. Dunque, dell'incidenza e delle ricadute del principio della domanda di legittimità costituzionale nel medesimo giudizio e sul funzionamento del controllo di costituzionalità. Si tratta per l'effetto di un'indagine su tali rapporti fondata essenzialmente sul modello classico e non già sul modello impugnatorio che genera una specialità sul funzionamento del controllo di costituzionalità¹. Il tema è oggettivamente ricco di profili interessanti e di vario ordine, anche perché relativi tanto alla fase ascendente quanto discendente del giudizio costituzionale in via incidentale².

In materia è noto che il principio della domanda è geneticamente qualificabile come potere d'iniziativa di parte, il quale

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. A. ROMANO, *Pronuncia di illegittimità costituzionale di una legge e motivo di ricorso giurisdizionale amministrativo*, in *Foro amm.*, 1964, 5, p. 140 ss.

² Cfr. V. ANGIOLINI, *Processo giurisdizionale e processo costituzionale*, in *Foro it.*, 1995, 1, p. 1087.

dinamicamente è un potere di disposizione d'interessi giuridici che in ogni processo vincola il Giudice e che a sua volta lo lega al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel processo civile ordinario di cognizione apprezziamo una pienezza del principio *iura novit curia* nonché una libertà di qualificazione giuridica dei fatti da parte del Giudice che, come scriveva Alessandro Russo, può definirsi una libertà di ricercare norme giuridiche.

Nel processo amministrativo, e più in generale nei processi impugnatori, il principio *iura novit curia* subisce invece un affievolimento in quanto il Giudice amministrativo è vincolato alle norme parametro con una maggiore rigidità dell'oggetto e quindi sussiste un vincolo ai motivi d'impugnazione. Quest'attenuazione del principio *iura novit curia*, e quindi la peculiare configurazione del principio della domanda, condiziona tutto il funzionamento del processo costituzionale³ ed in particolare vincola il sollevamento della questione di costituzionalità. Si pone quindi il nodo, alla luce del diritto vivente, della vincolatività del principio della domanda. Dunque, in che termini esso vincola il Giudice amministrativo e quali limiti sussistono circa il potere di sollevamento d'ufficio della questione di costituzionalità da parte del medesimo Giudice.

Si tratta di questioni che recentemente si sono poste anche al di fuori del modello impugnatorio, come avvenuto nella sentenza costituzionale n. 15/2019 che ha alla base una questione eccepita nell'ambito del rito del silenzio⁴, oppure nel giudicato n. 224/2020 che attiene all'area della giurisdizione amministrativa esclusiva ove il ricorrente aveva esperito azione d'accertamento⁵.

³ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale* (voce), in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, p. 521 ss.

⁴ Cfr. P. GIANGASPERO, *L'insindacabilità dei consiglieri regionali: alcune conferme e qualche (parziale) novità in due decisioni della Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 2019, 3, p. 764 ss.

⁵ Cfr. C. PADULA, *Azioni di accertamento, questioni incidentali di legittimità costituzionale e zona franca*, in *Forum di Quad. cost.*, 2022, 2, p. 1 ss.

FABIO RATTO TRABUCCO, Il potere di rimessione della questione di costituzionalità da parte del Giudice amministrativo fra limiti e controlimiti

Il contributo affronta l'incidenza e le ricadute del principio della domanda di legittimità costituzionale nel medesimo giudizio e sul funzionamento del controllo di costituzionalità seguendo un metodo d'indagine su tali rapporti fondato sul modello classico e non già impugnatorio. L'attenzione è concentrata sia sulla fase ascendente che su quella discendente del giudizio costituzionale in via incidentale nonché tanto nel giudizio amministrativo di merito quanto in quello cautelare, collegiale e monocratico.

Parole chiave: potere di rimessione, ricorso in via incidentale, giudizio di costituzionalità, giudizio amministrativo.

FABIO RATTO TRABUCCO, The power to refer the question of constitutionality by the administrative judge between limits and counterlimits

The article addresses the impact and repercussions of the principle of the question of constitutional legitimacy in the same trial and on the functioning of the judicial review. It is following a method of investigation on these relationships based on the classic and not challenging model. Moreover, the attention is focused on both the ascending and descending phases of the cross-appeal judicial review and on administrative judgment, both precautionary and merit ones.

Key words: power of referral, cross-appeal, judicial review, administrative judgment.

Luca Jacopo Salvadori

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: UNA TUTELA POSSIBILE PER DONNE E FANCIULLI?*

SOMMARIO: 1. Un'antenata della previdenza sociale: la società di mutuo soccorso. – 2. Donne e società di mutuo soccorso, una tutela parziale. – 3. L'assenza dei fanciulli nelle società mutualistiche. – 4. Un'occasione mancata?

1. *Un'antenata della previdenza sociale: la società di mutuo soccorso*

Quando si fa riferimento al ‘mutuo soccorso moderno’¹ in Italia ci si riferisce essenzialmente al mutualismo che si è sviluppato nel periodo che va dall’emanazione dello Statuto albertino², passando per l’Unità d’Italia, fino ad arrivare alla fine del XIX secolo³. In questo lasso di tempo lungo mezzo

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Con questa espressione si identifica il mutuo soccorso che si sviluppò nel corso del XIX secolo all’interno delle società mutualistiche nate dopo la conclusione dell’esperienza corporativa. Questo tipo di mutuo soccorso va distinto da quello delle società che, seppur caratterizzati da fini previdenziali e assistenzialistici, erano ancora legate al passato corporativo o confraternale.

² Sullo statuto Albertino si veda: *Lo Statuto albertino e i lavori preparatori*, a cura di G. NEGRI, S. SIMONI, Torino, 1992. Si veda altresì un breve commento più risalente: G. MARANINI, *Le origini dello Statuto albertino*, Firenze, 1926, pp. 199-200. Per una riflessione sul percorso storico dopo lo Statuto si veda: P. BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, pp. 189-201.

³ A fine Ottocento il mutuo soccorso iniziava a perdere importanza per l’introduzione, con la legge 8 luglio 1883 n. 1473, della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro che tolse una delle maggiori prerogative ai sodalizi operai. Vi fu poi la crescita delle banche popolari per quanto riguarda il credito agli operai e la creazione delle casse di previdenza per le pensioni, ma anche la rapida ascesa delle cooperative che originatesi dalle società di mutuo soccorso divennero istituti di primissimo piano.

secolo, a partire dal Piemonte per poi estendersi al resto del centro-nord Italia e dopo l'Unità al resto della penisola, le società di mutuo soccorso sono state le autentiche protagoniste della vita sociale nell'ambito della previdenza. Scopi essenziali delle società operaie, che trovarono cristallizzazione all'interno della legge sul riconoscimento della personalità giuridica alle società di mutuo soccorso del 1886⁴, erano: la corresponsione di una somma in denaro nei confronti di un socio che si trovava impossibilitato a lavorare a causa di una malattia o un infortunio; l'attribuzione di un sussidio al socio lavoratore che a causa dell'età, o di altra patologia, non era più in grado di lavorare; il soccorso alla vedova o gli orfani del socio defunto. Gli aiuti, oltre a essere economici, potevano comprendere anche il soccorso sanitario e farmaceutico, ma anche un'attività di istruzione per i soci o per i propri familiari, da intendersi sia come istruzione scolastica che morale; non mancavano attività collaterali come avere la possibilità di prendere in prestito libri dalle biblioteche sociali, l'acquisto di beni da rivendere ai soci a prezzi ribassati o i prestiti d'onore.

Le società di mutuo soccorso svolgevano questo ampio ventaglio di attività a vantaggio dei soci, ma non della totalità di essi; infatti, tra di essi si potevano distinguere principalmente due categorie: soci effettivi e benemeriti⁵. I secondi

⁴ Sulla legge del 1886 a livello bibliografico si rinvia a P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso nell'ordine liberale. Il sotto-sistema della solidarietà: la legge 3818 del 15 aprile 1886*, in *Volontariato e mutua solidarietà 150 anni di previdenza in Italia*, a cura di G. SILEI, Manduria-Bari-Roma, 2011.

⁵ La legge n. 3818 all'art. 5 prescriveva che gli amministratori dovessero essere fra i soci effettivi, lasciando intendere che esisteva almeno un'altra categoria di soci: i soci onorari. Ad ogni modo, fermandosi al dato normativo non esisteva nessun riferimento diretto a nessun'altra categoria di socio oltre quello effettivo. Sul piano pratico si trovavano varie categorie di soci e su tutti si può portare l'esempio di quanto scritto nello statuto della società di mutuo soccorso di Boccheggiano in provincia di Grosseto all'art. 4: «I soci si distinguono in quattro categorie: Soci Effettivi, Soci Contribuenti, Soci Onorari, Soci Benemeriti».

Negli articoli successivi veniva data la definizione delle singole tipologie di soci:

Art. 5: «Sono Soci Effettivi quelli che adempiendo ai doveri loro imposti dallo Statuto, usufruiscono di tutti i vantaggi che la Società accorda».

LUCA JACOPO SALVADORI, Società di mutuo soccorso: una tutela possibile per donne e fanciulli?

Donne e bambini, presenti in gran numero nel mondo del lavoro nell'Ottocento, sono sempre stati esclusi da qualsiasi genere di protezione legale o sociale. Nel corso del XIX secolo si sono sviluppate le società di mutuo soccorso, enti in cui i lavoratori potevano trovare assistenza in molte situazioni di bisogno. Il saggio indagherà come le donne e i bambini, rimasti senza alcuna tutela fino alla fine del secolo, abbiano trovato in queste associazioni operaie alcuni tenui benefici.

Parole chiave: società di mutuo soccorso, mutualità, donne, fanciulli.

LUCA JACOPO SALVADORI, Friendly society: a possible protection for woman and children?

Women and children, numerically present in large numbers in the world of work in the 19th century, have always been excluded from any type of legal or social protection. Since the nineteenth century, mutual aid societies have developed; these were places where workers could find assistance in many situations of need. The essay will investigate how women and children who remained without any guardianship until the end of the century, found in the workers' associations some tenuous benefits.

Key words: friendly society, mutuality, women, children.